

Parte SPECIALE “G” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

G.1 La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 novies del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dal Consorzio ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Fondazione. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività istituzionale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a) bis), Legge 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, senza averne diritto, si metta a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, un’opera di ingegno protetta o parte di essa. Quando lo stesso fatto descritto sia diretto a fine di lucro, ricadrà nelle previsioni di cui all’art. 171 ter, secondo comma, lett. a bis.

Reati previsti dall’art.171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, comma 3, Legge 633/1941)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all’art.171, comma 1 della Legge 633/1941 sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, Legge 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma 2, Legge 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in

pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, Legge 633/1941)

La norma tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che

residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le

Informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti:

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, Legge 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della Legge 633/1941.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, Legge 633/1941).

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

G.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale “G” del Modello, e le correlate “attività sensibili”, risultano essere le seguenti:

- CREAZIONE/PRODUZIONE/UTILIZZO/DIFFUSIONE DI OPERE AUDIOVISIVE E GESTIONE DEI RELATIVI ACQUISTI DEI DIRITTI D'AUTORE
- CESSIONE A SOGGETTI TERZI DEI DIRITTI D'AUTORE A SCOPO COMMERCIALE
- GESTIONE DEGLI ACCORDI DI CO - PRODUZIONE CON ALTI PARTNER PRIVATI, QUALI, AD ESEMPIO, ALTRE AZIENDE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
- SELEZIONE, NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI CON GLI ARTISTI E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE RELATIVE AGENZIE
- INSTALLAZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI PROTETTI (es. software e banche dati)

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche organizzative).

G.3 I principi generali di comportamento

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e di Comportamento, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. In particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella

Parte Generale (cfr. 2.12), i seguenti principi:

- individuazione di modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale audiovisivo e musicale, contratto per l'acquisto di testi, contratti con gli artisti, ecc.) strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere teatrali o musicali;
- individuazione di modalità operative, con l'ausilio di un esperto, per la creazione/messa in scena di opere audiovisive e per l'acquisizione dei relativi diritti d'autore, d'immagine e connessi a terzi e per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties; reporting periodico dei diritti acquistati con la relativa scadenza e/o eventuali limitazioni definite contrattualmente;
- predisposizione di opportune clausole contrattuali che garantiscano la tutela dei diritti d'autore e, ove necessario, prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore;
- in caso di cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale, definizione dei ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto;
- previsione di modalità operative atte ad assicurare che il materiale utilizzato nel corso delle produzioni non contenga immagini/video protetti da diritto di autore ed eventualmente richiederne la preventiva autorizzazione al loro utilizzo; ruoli, responsabilità e modalità per l'ottenimento di liberatorie da parte di terzi per l'utilizzo di immagini/video protetti da diritto di autore; modalità di archiviazione della documentazione e del materiale video prodotto; utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- in caso di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie, formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi a tale attività con revisione, fra l'altro: delle modalità di acquisizione e gestione della liberatoria degli artisti; delle modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties;
- in caso di installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati) lo svolgimento dell'attività prevede:
 - l'obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
 - meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
 - l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
 - la verifica formalizzata - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;

-
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
 - utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
 - riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
 - duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
 - introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
 - detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;
 - ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
 - fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
 - rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

G.4 I flussi informativi verso l'OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività in relazione ai principi esposti nel presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante, inerente le fattispecie di attività sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV.

In particolare, sarà cura del Direttore Generale segnalare tempestivamente qualsiasi incidente, anomalia e/o criticità nei rapporti con le case di produzione, nei pagamenti delle licenze d'uso e delle royalties.

G.5 I Processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di

reato di cui alla presente Parte Speciale:

- 1- Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze
- 3 – Gestione dei flussi monetari e finanziari
- 9 - IT gestione sicurezza dati informatici e personali

ALLEGATO A

Fattispecie dei reati

ALLEGATO A – FATTISPECIE DEI REATI

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macro-categorie.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)⁷:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori

di bollo (art. 460 c.p.);

⁷ Modificato dal Decreto Legislativo n.. 125/2016. Il Decreto:

☛ ha aggiunto il secondo e terzo comma all'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;

☛ ha modificato il testo dell'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche nel momento in cui tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

- ☛ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ☛ Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- ☛ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- ☛ Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- ☛ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) (Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015);
- ☛ Fatti di lieve entità (art. 2621 - bis c.c.) (Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015);
- ☛ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) (Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015);
- ☛ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- ☛ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ☛ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ☛ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ☛ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ☛ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ☛ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ☛ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ☛ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ☛ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ☛ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ☛ Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.);
- ☛ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁸;

■ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)⁹.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto):

■ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

■ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

⁸Testo modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

⁹“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”

■ Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);

■ Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

■ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

■ Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);

■ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);

■ Tratta di persone (art. 601 c.p.);

■ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

■ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹⁰;

■ Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto):

■ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);

■ Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);

■ Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);

■ Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF).

Reati transnazionali:

■ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

■ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

■ Associazione per delinquere (art.416 c.p.);

■ Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);

■ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973,

art. 291 quater);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/90).

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

¹⁰ La L. 199/2016, entrata in vigore in data 4 novembre 2016, ha riformulato l'art. 603 bis c.p., prevedendo i reati di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Ai sensi del nuovo art. 603 bis c.p., sono punite le seguenti condotte:

- reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno

dei lavoratori;

utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lett. a), con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno.

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).

Reati di criminalità informatica (art. 24 bis del Decreto)¹¹:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente

Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Trattamento illecito di dati (art. 167 D. Lgs. 196/2003);
- Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D. Lgs. 196/2003);
- Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D. Lgs. 196/2003);
- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 D. Lgs. 231/2007);
- Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (art. 640-ter c.p. come modificato dallo stesso D.L. 93/2013);

Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)¹²;

¹¹ Modificato dal d.lgs. nn. 7-8/2016. Gli artt. 635-bis secondo comma, 635-ter terzo comma, 635-quater secondo comma, e 635-quinquies terzo comma sono sostituiti dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni». In sintesi, il danneggiamento “semplice” viene depenalizzato e le precedenti forme aggravate, che comportavano una pena più elevata, costituiscono oggi le uniche condotte per le quali residua una sanzione penale.

¹² Con la L. 236/2016 è stato inserito nel codice penale l’art. 601 bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. È stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (art. 22, commi 3 e 4, e art. 22-bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell’associazione per delinquere di cui all’art 416 comma 6 c.p.

L’art 416 comma 6 è richiamato dal comma 1, che prevede a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità

- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Reati contro l’industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1):

-
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a- bis) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della

organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In seguito alla modifica dell'art 416 comma 6 c.p., il traffico di organi realizzato in forma associativa (ovvero l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi), può essere imputato ad un ente collettivo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, l'art. 24-ter prevede la possibilità di ritenere responsabile un ente collettivo in relazione ai *"delitti di criminalità organizzata"*.

banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/41);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Reati di carattere associativo che determinano "Circostanze aggravanti" (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli

Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo da parte da parte delle navi (art. 8-9 D. Lgs. n. 202/2007);

Reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare" (art. 25-duodecies del Decreto)¹³.

Razzismo e xenofobia - Art. 25 terdecies ¹⁴

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

¹³ La L. 161/2017 Modifiche al Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011 e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate – che ha introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del d.lgs. 286/1998, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto.

¹⁴ Articolo introdotto dalla L. 167/2017 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017

ALLEGATO B - SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 179/2017

In data 30 novembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179, recante il seguente titolo *“Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Con l’entrata in vigore (a far data dal 29/12/2017) di detta norma, il lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un’azienda privata, si accorge di una frode, di un rischio o di una situazione di pericolo che possa arrecare un danno e lo segnala, è da oggi più garantito: si prevedono infatti il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

La nuova normativa in forza delle modifiche apportate alla Legge n. 190/2012, implementa la disciplina già vigente in materia di impiegati pubblici, prevedendo:

- Sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione è allargato ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; ai lavoratori e collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica;
- Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le segnalazioni e le denunce effettuate nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione.

La norma estende al settore privato, attraverso modifiche al d.lgs. 231/2001, la tutela del dipendente che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

In particolare, il provvedimento interviene sui modelli di organizzazione e di gestione dell’ente idonei a prevenire reati (art. 6 d.lgs. 231/2001) richiedendo fra l’altro:

- Che per i modelli debbano prevedere l’attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell’integrità dell’ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell’idoneità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni. Il testo prevede che vi debba essere almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche;
- Che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del Modello) debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti;
- Che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- Che il modello debba prevedere il divieto di atti di ritorsione o atti discriminatori, direttamente o indirettamente, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI E DELLA RELATIVA TUTELA

Terminologia abbreviazioni	ed	Descrizione estesa
GLFC o la “Fondazione”		Fondazione Genova Liguria Film Commission
Destinatari del documento		Amministratori della Fondazione, dipendenti e dirigenti.
Destinatari segnalazione	della	Organismo di Vigilanza (OdV)
Segnalante (c.d. whistleblowe)		Dipendente che segnala illeciti nel settore privato
Segnalato		Soggetto tra quelli individuati quali destinatari del presente documento, indicato dal segnalante quale artefice della violazione o irregolarità evidenziata.
Segnalazione nominativa		Atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante, che ha dichiarato le proprie generalità, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e per l’interesse pubblico collettivo.
Segnalazione anonima		Qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

1. Scopo della procedura

Il presente documento intende fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari, modalità di trasmissione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e forme di tutela adottate per gli stessi, nonché sulle modalità di trattamento delle segnalazioni, come delineato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

2. Riferimenti normativi

- D.lgs. 231/01;
- L. 179/2017.

3. Destinatari del documento

La presente procedura si applica senza eccezione alcuna, agli amministratori della Fondazione, ai dipendenti, ai dirigenti.

4. Distinzione tra segnalazione anonima e nominativa

In via preliminare, è necessario chiarire la differenza tra “segnalazione anonima” e “segnalazione nominativa” che garantisce la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona, e che pertanto la ratio della norma intende tutelare.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma e dalla presente procedura come “dipendente che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltare una segnalazione, non si renda conoscibile.

In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta comunque fermo che GLFC ha deciso di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolare, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L’invio di segnalazioni anonime può pertanto avvenire attraverso le stesse modalità di quelle nominative, benché la modalità della loro gestione non sia definita nel presente documento.

5. Oggetto della segnalazione

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto della segnalazione degli illeciti (whistleblowing). Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano *“condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su motivi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”*.¹⁵

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili o comunque dispendiose.

In ogni caso, non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

¹⁵ Art. 2 L. 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

6. Contenuto della segnalazione

Funzione principale della segnalazione è quella di portare all’attenzione dei destinatari preposti, i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento dei procedimenti disciplinari.

Per effettuare la segnalazione, il segnalatore (whistleblower) deve utilizzare l’apposito Modulo di segnalazione, contenuto nella stessa procedura, indicando:

- Le proprie generalità;
- Il soggetto o l’autorità a cui è stata già inoltrata la segnalazione;
- Dati ed informazioni circostanziate sull’oggetto della segnalazione;
- Descrizione del fatto;
- La motivazione della condotta segnalata;
- La liberatoria sulla privacy.

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con indicazione di data e luogo.

7. Forme di tutela del segnalante

Il dipendente che segnala illeciti è tutelato dalla L. 179/2017 che prevede alla lettera c) *“il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”*.

Per tale motivo, GLFC si impegna a garantire la tutela del dipendente che effettua la segnalazione, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari nel proprio sistema sanzionatorio ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante (quali, ad esempio, demansionamenti, trasferimenti o licenziamenti).

Il segnalante può direttamente o tramite l’organizzazione sindacale, denunciare all’Ispettorato del Lavoro le misure discriminatorie assunte nei suoi confronti che, peraltro sono affette da nullità e quindi non hanno effetto.

Sarà onere del datore di lavoro dimostrare, in caso di controversia, che eventuali sanzioni disciplinari o atti di trasferimento, licenziamento, demansionamento non siano conseguenza della segnalazione.

8. Responsabilità del segnalante

La tutela non trova applicazione qualora sia accertata la responsabilità per dolo o colpa grave del segnalante.

Il Modello di GLFC prevede nel proprio sistema disciplinare adeguate sanzioni per coloro i quali effettuano segnalazioni con dolo o colpa grave.

9. Destinatari della segnalazione

Destinatario delle segnalazioni è:

- L’Organismo di Vigilanza della Fondazione.

10. Modalità di invio della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante, e se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

Al fine di garantire l'anonimato verso terzi del segnalante, le segnalazioni possono essere presentate come segue:

- a) Mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: **giorgio.oddone@pec.it**
- b) A mezzo del servizio postale in forma cartacea. In tal caso il modulo dovrà essere inviato a:
 - **Dr. Giorgio Oddone - Via delle eriche 51/9 16148 Genova**

Per garantire la riservatezza del segnalante è necessario che il sotto riportato modulo, o foglio con medesimo contenuto, venga allegato alla e-mail o inserito in una busta chiusa recante all'esterno, la dicitura "Riservata all'Organismo di Vigilanza" di Genova Liguria Film Commission.

11. Gestione delle segnalazioni

A. Analisi della segnalazione

Verranno prese in considerazione solo segnalazioni che riportino fatti precisi e rilevanti.

Non sono prese in considerazione, ai fini della procedura in argomento, le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostreanze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Le segnalazioni saranno analizzate dai soggetti autorizzati entro 30 giorni dall'atto di ricezione. Tale termine può essere prorogato, qualora il soggetto autorizzato ne ravveda la necessità.

L'OdV, ai fini della verifica della segnalazione ricevuta, potrà:

- Richiedere un confronto con il segnalante, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- Richiedere la consulenza di professionisti esterni per l'analisi della segnalazione e di ulteriori accertamenti da effettuare. L'affidamento di servizi a soggetti esterni è disciplinato dal "Regolamento per il reclutamento del personale, anche dirigente, per il conferimento di incarichi professionali, secondo trasparenza, pubblicità e imparzialità".

B. Attuazione delle azioni

Qualora all'esito degli accertamenti eseguiti la segnalazione risulti:

- **Infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente**, l'OdV procederà all'archiviazione, informandone il Consiglio Direttivo mantenendo riservate le generalità dei soggetti segnalati e segnalanti;
- **Fondata**, l'OdV provvederà a comunicare l'esito della propria valutazione e/o verifica al Consiglio Direttivo mantenendo riservata l'identità del segnalante.

L'OdV trasmetterà periodicamente all'RPCT un report contenente l'elenco delle segnalazioni, se ricevute, nel semestre di riferimento e l'esito delle attività svolte, mantenendo riservate le identità dei soggetti segnalati e segnalanti.

Qualora in relazione alla natura della violazione accertata sussistano le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo, l'OdV e il Revisore, presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

MODULO DI SEGNALAZIONE

DATI DEL SEGNALANTE

COGNOME e NOME	
CODICE FISCALE	
INCARICO/RUOLO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/UFFICIO	
TELEFONO PERSONALE	
E-MAIL PERSONALE	

SE LA SEGNALAZIONE E' GIA' STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI OCCORRE COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA

SOGGETTO	DATA DELLA SEGNALAZIONE	ESITO DELLA SEGNALAZIONE
CORTE DEI CONTI		
AUTORITA' GIUDIZIARIA		
ALTRO (specificare):		

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONI CONDOTTA

LUOGO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO *	
UFFICIO (indicare denominazione e ubicazione della struttura)	
ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)	
PERIODO *	
DATA*	
SOGGETTO CHE HA COMMESO IL FATTO (nome, cognome, qualifica) *. N.B. Possono essere inseriti più nominativi	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI AZIENDE COINVOLTE	

MODALITA' CON CUI SI E' VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI OGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (nome, cognome, qualifica, recapiti)	
AREA/SETTORE CUI PUO' ESSERE RIFERITO IL FATTO	
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A CORREDO DELLA DENUNCIA	

DESCRIZIONE DEL FATTO *

LA CONDOTTA E' ILLECITA PERCHE'* :
☐ VIOLA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
☐ VIOLA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 231/01
☐ VIOLA LE PROCEDURE DELLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION

(*) Le caselle contrassegnate dall'asterisco devono essere obbligatoriamente compilate.

Il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo che saranno trattati nel rispetto della privacy (GDPR General Data Protection Regulation 2016/679) e della normativa per la tutela del segnalante (L. 179/2017).

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Accertamento di illeciti commessi dai dipendenti della Fondazione Genova Liguria Film Commission;
- Accertamento di violazioni al Codice Etico di Comportamento e al Modello 231 adottati da GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION

e non potranno essere comunicati né diffusi a terzi. I dati saranno raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate. In base alla legge, il segnalante è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi all'Organismo di Vigilanza di GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo _____

Data _____

Firma _____